



AIES

Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers

STATUTO DELL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE ENOGASTRONOMI SOMMELIERS

CAPO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, FINALITÀ, SCOPI, SEGNI DISTINTIVI

Art.1) COSTITUZIONE

E' costituita, dal 26 ottobre 2001 (atto a rogito del Notaio in Castenaso (BO) dott.ssa Daniela Cenni (Repertorio N° 1413, Raccolta N°985) l'Associazione culturale enogastronomica denominata ACCADEMIA INTERNAZIONALE ENOGASTRONOMI SOMMELIERS, abbreviabile con l'acronimo A.I.E.S. (di seguito anche "Accademia" o "Associazione").

L'Associazione è indipendente ed è estranea a partiti politici, a organismi sindacali e religiosi, è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri di età minima di diciotto anni che ne facciano richiesta scritta con la quale dichiarino di voler aderire agli scopi e finalità dell'Accademia.

Possono aderire all'Associazione come soci anche altre associazioni ed in genere entità giuridiche purché di natura non politica, non sindacale e non religiosa, ferma restando la salvaguardia dell'indipendenza di A.I.E.S. ai sensi del precedente comma.

L'ammissione a Socio avviene nei modi e nelle forme previste nell'art. 11 del presente Statuto.

Per quanto non previsto dallo statuto l'Associazione sarà regolata dalle disposizioni del Codice Civile nonché dalle normative vigenti in materia.

Art.2) SEDE SOCIALE - DELEGAZIONI E RAPPRESENTANZE

AIES ha sede in Bologna (BO), via Lazio n. 7.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo l'Associazione potrà istituire e/o sopprimere delegazioni e/o rappresentanze territoriali anche altrove, sia in Italia che all'estero. Spetta invece all'Assemblea Straordinaria dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede.

Le delegazioni e rappresentanze territoriali sono mere articolazioni territoriali istituite per motivi organizzativi e svolgono i compiti loro assegnati; in particolare, esse sono prive di autonomia contabile e di spesa e non possono assumere impegni di qualsivoglia natura in proprio né per conto dell'Accademia. In caso di abuso, resta la personale responsabilità di chi ha compiuto atti in violazione del presente articolo.

Le delegazioni e rappresentanze territoriali sono rette da un Delegato Responsabile; il loro funzionamento è regolato dal Regolamento dell'Associazione e dalle delibere del Consiglio Direttivo assunte in merito.

Art.3) DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2099 (Duemilanovantanove) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art.4) FINALITA'

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo primario di promuovere e diffondere la cultura enogastronomica.

Sede legale: c/o Studio Commercialistico Rag. Alberto Nassetti

Via Lazio 7 - 40139 Bologna - P.I. 02215651205

Tel. 349 6062642 - email: info@accademiasommeliers.it - www.accademiasommeliers.it



AIES

Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers

Art.5) ATTIVITA'

Al fine di perseguire le finalità sue proprie l'Associazione:

- svolge attività didattica organizzata in corsi e seminari volti alla formazione di enogastronomi, sommeliers, esperti degustatori ed insegnanti in materia enogastronomica, con rilascio di un attestato/diploma di partecipazione, secondo i programmi di studio che l'Accademia stessa predispone;
- organizza conferenze, seminari, dibattiti, viaggi e altre iniziative formative volte all'approfondimento e studio della cultura enogastronomica.

Al fine di conseguire le finalità sopra enunciate l'Associazione può stampare e diffondere materiale divulgativo ed informativo, collaborare con altre Associazioni ed Enti sia pubblici che privati aventi scopo analogo o affine ed in generale svolgere ogni attività che reputi utile, sia nei confronti dei propri associati che dei terzi.

L'Accademia potrà avvalersi dei contributi erogati dagli enti pubblici nonché stipulare contratti, convenzioni o mandati anche a titolo oneroso con soggetti sia pubblici che privati, nazionali e stranieri e/o in collaborazione con altri Enti e Organismi

Art.6) SEGNI DISTINTIVI

Il segno distintivo dell'Associazione è rappresentato da una figura ovale di colore grigio/bianco (argento) contenente un Calice da degustazione Vino di colore giallo (oro), sormontato da un cappello da Cuoco bianco, che vuole rappresentare l'enogastronomia e la denominazione per esteso, come sotto rappresentata:



Il Regolamento dell'Associazione disciplina i segni distintivi delle qualifiche attribuite ai Soci in base alla loro competenza in campo enogastronomico acquisita con la frequenza delle attività didattiche organizzate dall'Accademia o al di fuori di essa.

CAPO II SOCI

Art. 7) SOCI - CATEGORIE

I Soci dell'Accademia si dividono in tre categorie: Effettivi, Sostenitori e Onorari. Il numero dei Soci è illimitato. I Soci sono iscritti nel Libro Soci con evidenza della categoria di appartenenza di ciascun Socio.



AIES

Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers

A prescindere dalle categorie di appartenenza i Soci hanno eguali diritti. Tutti i Soci sono tenuti al rispetto del presente Statuto, del Regolamento e delle norme interne e hanno eguale diritto tra loro ad accedere, in ordine di prenotazione, alle iniziative di natura formativa e didattica organizzate dell'Accademia; ove queste siano aperte anche a terzi, rispetto a questi ultimi i Soci hanno diritto di prelazione e godono di condizioni agevolate. Tutti i Soci hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci. Il voto espresso da ciascuno è libero ed eguale. Agli enti, le associazioni e le altre entità giuridiche che siano ammesse nella qualità di socio spetta un solo voto, esercitato dal loro legale rappresentante pro tempore.

Il Socio si potrà iscrivere alla delegazione dove lo stesso ha la residenza; se il Socio risiede in zona sprovvista di delegazione lo stesso sarà iscritto presso la sede più vicina alla propria residenza.

Nel rispetto del principio di indipendenza di cui all'art. 1, gli enti, le associazioni e le altre entità giuridiche sono ammesse esclusivamente nella qualità di soci sostenitori.

Le persone fisiche e non, che rivestano la qualità di soci di enti, associazioni o altre entità giuridiche a loro volta soci di Aies, non possono rivestire contemporaneamente la qualità di soci di Aies.

Analogamente, i soci di Aies non possono contemporaneamente rivestire la qualità di soci di enti, associazioni o altre entità giuridiche a loro volta soci di Aies. In caso di accertata violazione del predetto divieto il socio può essere escluso da Aies.

Art 8) SOCI EFFETTIVI

Sono Soci Effettivi coloro che riconoscono pienamente le finalità dell'AIES, partecipano attivamente alla vita sociale con le modalità indicate nel Regolamento dell'Associazione, sono in possesso di adeguate qualità personali e sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Spetta al Consiglio Direttivo valutare annualmente la sussistenza delle condizioni previste nel Regolamento dell'Associazione per la qualifica di Socio Effettivo. Dell'esito della verifica verrà dato conto tramite apposita annotazione nel libro soci.

Sono Soci Effettivi di diritto: i membri del Consiglio Direttivo, i Responsabili delle Rappresentanze e Delegazioni territoriali. Anche per i Soci Effettivi di diritto resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa annuale ai sensi del vigente statuto.

Art. 9) SOCI SOSTENITORI

I Soci Sostenitori sono coloro che condividono le finalità dell'Associazione e sono in regola con il versamento della quota associativa annuale; possono collaborare, sotto la sorveglianza e guida di un Socio Effettivo, alle attività istituzionali dell'Accademia nell'ambito di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

I corsisti regolarmente iscritti ai corsi e seminari organizzati dall'Accademia ed in regola con i pagamenti del corso di pertinenza e della quota annuale sono di diritto Soci Sostenitori, senza bisogno di domanda di ammissione e/o delibera di ammissione a Socio ai sensi del successivo art. 11.

Sono altresì Soci Sostenitori di diritto, senza bisogno di domanda di ammissione e/o delibera del Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 11, coloro i quali, al termine del corso di studi, rinnovino la loro adesione con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 10) SOCI ONORARI

I Soci Onorari sono Soci nominati su insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo fra coloro che, per capacità ed esperienza, hanno operato con successo nel campo dell'enogastronomia e/o vitivinicolo, o si sono resi meritevoli per opere in favore dell'Associazione o di carattere sociale.



AIES

Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

I Soci Onorari che svolgano per almeno un anno in modo continuativo attività riconosciute valide al passaggio a Socio Effettivo ai sensi del Regolamento dell'Associazione possono conseguire la qualifica di Soci Effettivi.

Art. 11) ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si acquista, per la prima volta, a mezzo di domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento del contributo annuale nella misura fissata dall'Assemblea dei Soci, al rispetto dello Statuto e del Regolamento emanato dall'Assemblea.

L'ammissione a Socio può essere esplicitamente deliberata dal Consiglio Direttivo e si intende comunque tacitamente accettata decorsi 60 giorni di calendario dalla presentazione; è fatto salvo, entro tale termine, l'esplicito rigetto deliberato dal Consiglio Direttivo con effetto immediato e a giudizio insindacabile. In caso di rigetto, la domanda di ammissione a Socio potrà essere ripresentata dopo almeno 12 mesi dal deliberato rigetto.

Al momento dell'ammissione il Socio è ammesso come Socio Sostenitore.

Negli anni successivi, la qualità di Socio è conservata con il semplice versamento della quota sociale entro il 28 febbraio di ogni anno, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'ammissione a Socio comporta l'accettazione e il rispetto di tutte le norme interne dell'Accademia e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali. In particolare, i Soci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo in forma scritta ogni possibile ipotesi di incompatibilità o sopravvenuta causa di revoca della qualità di Socio o comunque sanzionabile ai sensi del successivo art. 12.

I Soci sono tenuti ad indicare al Consiglio Direttivo un loro recapito postale, di posta elettronica ed eventualmente PEC, telefonico, comunque utile a ogni comunicazione; tali recapiti si intenderanno validi fino a nuova comunicazione del Socio.

Art.12) ESCLUSIONE E SOSPENSIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO - SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti di maggiore gravità a danno dell'Accademia o dei suoi Soci costituiscono giusta causa di esclusione dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con decisione insindacabile, in caso di:

- a) comportamenti irrispettosi, sleali o comunque lesivi dell'onorabilità e dell'integrità dell'Accademia e dei suoi Soci;
- b) gravi violazioni dello Statuto e del Regolamento o delle deliberazioni consiliari;
- c) provvedimenti comminati da Pubbliche Autorità che siano fonte, anche indiretta, di discredito o lesione dell'onorabilità, dell'integrità o della buona reputazione dell'Accademia.

Le ipotesi di esclusione di cui al precedente comma possono essere più dettagliatamente specificate dal Regolamento dell'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata per iscritto, a mezzo raccomandata AR o PEC, all'interessato ed è efficace dalla data della comunicazione.

Il Regolamento dell'Associazione individua i comportamenti di minore gravità e ne stabiliscono le relative sanzioni disciplinari, compresa la temporanea sospensione della carica di Socio.



AIES

Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo al termine di un apposito procedimento previsto nel Regolamento dell'Accademia e sono irrogate secondo criteri di proporzionalità ed equità; i loro effetti decorrono dal momento della loro comunicazione al socio, a mezzo raccomandata AR o PEC. Il ritardo nel pagamento della quota nel termine del 28 febbraio di ogni anno ai sensi dell'art. 33 comporta l'automatica sospensione della qualità di Socio - con conseguente impossibilità di esercitare il diritto di voto e degli altri diritti sociali - e degli incarichi eventualmente conferiti fino al momento dell'avvenuta sanatoria e sempreché non sia stata già deliberata l'esclusione dal Consiglio Direttivo. In caso di ritardo superiore a 10 mesi e cioè oltre il 31 dicembre, il socio si intende escluso di diritto dall'Associazione anche senza esplicita delibera di esclusione ai sensi del comma 2 del presente articolo. I Soci che per qualunque causa e ragione abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio, né possono richiedere la restituzione di quote, contributi o altre somme a qualsiasi titolo versate.

CAPO III

ORGANI SOCIALI

SEZ. I ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.13) PRINCIPI GENERALI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria dal Consiglio Direttivo di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo più uno dei Soci. L'assemblea, ove regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti senza eccezioni per tutti i Soci e per l'intera Accademia. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico è invitato all'Assemblea a mezzo del medesimo avviso di convocazione rivolto ai Soci, senza diritto di voto ma con facoltà di intervenire, anche di propria iniziativa, per relazionare sull'attività svolta.

L'Assemblea dei Soci è presieduta di diritto dal Presidente dell'Accademia ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente Vicario o da un Socio designato dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea designa un segretario per la stesura del verbale ed eventuali suoi ausiliari. Il Presidente dell'Assemblea provvede a verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, dirige l'ordinato svolgimento dei lavori secondo criteri di correttezza, imparzialità, efficacia e speditezza; verifica il raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi e dà atto dell'esito delle votazioni; dichiara aperti e chiusi i lavori assembleari.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da un altro Socio a mezzo delega scritta datata almeno un giorno prima della data in cui è stata fissata l'Assemblea. Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 14) ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza sia in prima che in seconda convocazione, nonché delle materie da trattare all'ordine del giorno. Il luogo di convocazione deve essere individuato in un Comune della Regione Emilia Romagna. La seconda convocazione non può essere indetta nello stesso giorno della prima. L'avviso di convocazione dovrà essere depositato quindici giorni prima della data dell'Assemblea presso la sede sociale e pubblicato nel sito web ufficiale dell'Accademia.



AIES

Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le relative deliberazioni vengono assunte con voto palese a maggioranza dei voti espressi dai Soci presenti.

L'Assemblea delibera in merito ai seguenti oggetti:

- a) Approvazione del bilancio nei modi e nelle forme di legge;
- b) Elezione dei membri del Consiglio Direttivo (Consiglieri) e loro revoca;
- c) Nomina del Revisore unico dei Conti o, in alternativa, del Collegio dei Revisori dei Conti nei modi e nelle forme previste dalla legge, stabilendone i relativi compensi;
- d) Nomina del Collegio dei Probiviri;
- e) Determinazione della quota associativa annuale;
- f) Approvazione del Regolamento dell'Associazione e delle norme interne;
- g) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) Assunzione di ogni altra delibera utile all'ordinato funzionamento dell'Accademia sia di carattere decisorio che di indirizzo e di programma; restano salve le deliberazioni riservate per legge o statuto all'Assemblea Straordinaria.

Art.15) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata a mezzo avviso nei modi e nelle forme previste per l'assemblea ordinaria.

Essa è validamente costituita e delibera:

1. In prima convocazione quando siano rappresentati almeno i 2/3 dei voti spettanti ai Soci; le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei votanti;
2. in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei Soci stessi e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera con voto palese sulle materie individuate dalla legge e, in particolare, in merito a:

- a) Modifiche statutarie;
- b) Acquisizione o rinuncia alla Personalità Giuridica;
- c) Trasferimento della Sede sociale;
- d) Proroga della durata o, in alternativa, scioglimento dell'Accademia e sua liquidazione
- e) Scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e liquidazione volontaria dell'Accademia anche prima del termine di durata;
- f) Nei casi dei precedenti punti d) e e), nomina dei liquidatori con devoluzione del patrimonio, in conformità di legge.

Art.16) VERBALE

Di tutte le riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario; sono seguite le formalità prescritte dalla legge.



AIES

Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers

SEZ. II CONSIGLIO DIRETTIVO

Art 17) ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Possono essere candidati al Consiglio Direttivo soltanto i Soci Effettivi dell'Associazione che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sussistenza della qualifica di Socio Effettivo per almeno 5 anni consecutivi, verificata attraverso il Libro Soci;
- b) conseguimento della qualifica di Maestro Enogastronomo Sommelier;
- c) assenza di condanne penali di sorta;
- d) assenza di provvedimenti di esclusione o simili dall'Associazione o di associazioni avanti analogo oggetto nonché verifica della mancata assunzione di comportamenti lesivi dell'onorabilità dell'Associazione e dei suoi Soci.

E' ammessa la presentazione di liste di candidati; ciascuna lista dovrà esprimere, a pena di nullità, n. 7 candidati, contrassegnati in ordine numerico con l'indicazione, per ciascun candidato, di nome, cognome, luogo e data di nascita. Il primo candidato è il capolista.

A pena di nullità la lista è sottoscritta da tutti i candidati e accompagnata da un documento di identità del capolista; è depositata presso la sede sociale almeno 30 giorni prima della data di prima convocazione. Alla lista potrà essere accluso un breve documento esplicativo del programma di governo. La votazione è effettuata nei confronti delle liste; in mancanza di liste o ove nessuna delle liste presentate raggiunga la maggioranza di voto prevista, l'elezione dei Consiglieri avviene sulla base delle candidature avanzate direttamente in assemblea.

La lista che ottiene la maggioranza dei voti viene eletta.

I Consiglieri sono tenuti ad esprimere la loro accettazione dell'incarico e l'assenza di impedimenti di legge, anche ai fini dei successivi adempimenti normativi.

Art.18) COMPOSIZIONE, POTERI E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri. I membri del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Accademia; in particolare:

- esso ha tutte le facoltà ed i poteri statutari e di legge necessari per il conseguimento dei fini sociali e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- ispira la sua azione a criteri di efficacia, indipendenza, lealtà, imparzialità e speditezza ai fini del conseguimento degli scopi sociali da contemperare con le esigenze di ragionevolezza ed economicità;
- salvaguarda, anche nei programmi di sviluppo delle attività sociali, la stabilità e sostenibilità finanziaria della gestione attuale e prospettica.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente Tesoriere, i restanti membri assumeranno l'incarico di Consigliere; può istituire delegazioni e rappresentanze territoriali, designandone i Delegati e fissandone i compiti, informandone l'Assemblea dei Soci Effettivi alla prima occasione utile.

Al fine di favorire l'ordinato funzionamento dell'Accademia per il perseguimento degli scopi sociali il Consiglio può delegare ai membri della Presidenza, ai singoli Consiglieri e Soci Effettivi lo svolgimento di speciali e ben determinati incarichi e può altresì costituire comitati e altri organismi collegiali composti da Soci con compiti di studio, organizzativi e amministrativi. Tali attività dovranno essere disciplinate alla



AIES

Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers

delibera di conferimento dell'incarico o da regolamenti interni e comunque rendicontati al Consiglio con frequenza almeno semestrale.

Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare, in via straordinaria, circoscritta e non continuativa, l'assegnazione di incarichi a coloro, anche non Soci, ove tale scelta sia compatibile con il più efficace perseguimento degli scopi sociali, anche in via indiretta, secondo criteri di economicità e prudenza gestionale.

Oltre a quanto previsto dalla legge e in altre parti del predetto statuto, sono rimessi in via esclusiva al Consiglio Direttivo, senza possibilità di delega, l'approvazione dei regolamenti interni dell'Accademia e degli atti formali che ne disciplinano il funzionamento; l'informativa in merito è resa all'Assemblea dei Soci alla prima utile occasione.

Almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio il Consiglio Direttivo, unitamente alla prescritta informativa di legge, riferisce all'Assemblea dei Soci sull'andamento generale dell'Accademia, sui fatti gestionali di maggior rilievo e sul prevedibile andamento della gestione, anche alla luce degli elementi di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'ultimo esercizio.

Art.19) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne abbia ricevuto domanda motivata dal Collegio dei Revisori dei Conti, o dal Revisore Unico, se nominati, oppure da un terzo dei componenti del Consiglio stesso. In ogni caso, deve tenersi almeno una riunione ogni 4 mesi.

La convocazione contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione e può essere disposta, secondo criteri di economicità e speditezza, anche via mail, con un preavviso minimo di sette giorni di calendario.

La convocazione è rivolta anche ai Revisori dei Conti o al Revisore Unico, ove istituiti, che hanno facoltà di assistere senza diritto di voto; se richiesti, possono formulare pareri non vincolanti.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza di almeno quattro Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Delle riunioni viene redatto apposito verbale dal Vice Presidente Vicario, se presente, o da altro consigliere presente incaricato dal Consiglio stesso. I verbali del Consiglio non sono accessibili a coloro che non ne sono membri, con l'eccezione di Revisori e dei membri del Collegio Arbitrale.

Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo:

- a) i Presidenti Onorari
- b) altri Soci Effettivi, in particolare quelli destinatari degli speciali incarichi di cui all'art. 18 quarto comma.
- c) i Responsabili delle delegazioni e rappresentanze territoriali;

Detti partecipanti non hanno diritto di voto, ma possono contribuire alla discussione consiliare; hanno funzione consultiva e, se richiesti, formulano pareri non vincolanti utili alle deliberazioni consiliari.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono altresì essere invitati soci diversi da quelli effettivi nonché terzi estranei all'Associazione al fine di fornire pareri specialistici o corrispondere a esigenze conoscitive o di approfondimento; la loro partecipazione alla riunione è parziale, limitata al tempo strettamente necessario.



AIES

Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers

Art.20) SOSTITUZIONI, DIMISSIONI, DECADENZA E REVOCHE DEI CONSIGLIERI

Successivamente all'accettazione della nomina, è facoltà dei Consiglieri rinunziarvi con atto di dimissioni scritte depositato presso la sede sociale o durante una seduta del Consiglio Direttivo.

Se le dimissioni sono presentate dal Presidente, subentra il Vice Presidente Vicario e il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un nuovo Vice Presidente Vicario; se sono presentate dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente Tesoriere, il Consiglio elegge i sostituti al suo interno.

In caso di dimissioni contemporanee di due membri della Presidenza, il terzo assume tutti i poteri per gli atti di gestione ordinaria e inderogabile, informa tempestivamente il Revisore dei Conti e provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci Effettivi per il rinnovo delle cariche e le altre deliberazioni necessarie. In caso di dimissioni contemporanee di tre membri della Presidenza, tutti i poteri per gli atti di gestione ordinaria e inderogabile sono assunti dal Consigliere più anziano di età che informa tempestivamente il Presidente dei Revisori ai sensi del successivo e con l'ausilio di quest'ultimo convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche e le altre deliberazioni necessarie.

Il Consigliere, anche membro della Presidenza, che risulti assente ingiustificato a due sedute del Consiglio Direttivo - non necessariamente consecutive - decade automaticamente dalla carica.

Nel caso di cui ai precedenti commi del presente articolo e in caso di dimissioni o decadenza di altri Consiglieri non membri della Presidenza, il Consiglio Direttivo nomina in sostituzione per cooptazione, quali nuovi Consiglieri, uno o più Soci Effettivi pro tempore in carica. Ove non siano possibili sostituzioni il Consiglio Direttivo, in deroga all'art. 18, si ritiene validamente in carica purché sussistano almeno quattro Consiglieri, compresi quelli di Presidenza; sotto tale numero, il Presidente o chi per lui scioglie il Consiglio e provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche e le altre deliberazioni necessarie.

Tutte le sostituzioni di cui ai precedenti commi dovranno essere ratificate dalla prima utile Assemblea dei Soci e sono soggette alle formalità di legge.

Le regole di sostituzione di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di revoca e perdita della qualità di Socio in capo a un Consigliere o un membro della Presidenza.

Sez. III PRESIDENZA

Art. 21) PRESIDENZA DELL'ACCADEMIA

La Presidenza dell'Accademia è composta dal Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente Tesoriere, eletti ai sensi dell'art. 18.

Tutti i membri della Presidenza sono tenuti ad agire in collaborazione tra loro nell'interesse dell'Accademia e a rendere tempestiva informativa rivolta al Consiglio Direttivo del proprio operato e di ogni fatto a loro noto che sia ritenuto rilevante e utile ai fini associativi; l'informativa può essere ritardata per il tempo strettamente necessario in caso di speciali e motivate esigenze di riservatezza o salvaguardia dell'integrità e buon funzionamento dell'Accademia.

Art. 22) PRESIDENTE

Al Presidente spetta la Legale Rappresentanza dell'Accademia.

In caso di suo impedimento, suppliscono il Vice Presidente Vicario e, in assenza anche di quest'ultimo, il Vice Presidente Tesoriere. La sola figura di Presidente è vincolata al numero massimo di due mandati consecutivi; interrotta tale consecutività per almeno un mandato, potrà comunque essere rieletto Presidente anche più volte con il medesimo vincolo triennale .



AIES

Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers

Il Presidente ispira la sua azione ai medesimi criteri gestionali previsti per il Consiglio Direttivo; svolge i propri compiti in stretto raccordo con il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente Tesoriere, condividendo all'occorrenza l'esecuzione di specifiche attività. Tra i suoi compiti, oltre a quelli di legge, rientrano: il coordinamento delle attività consiliari, promuovendo lo spirito di armonia e collaborazione tra i suoi membri; la corretta attuazione delle delibere assunte; il ruolo di proposta e promozione delle iniziative necessarie al perseguimento degli scopi associativi; le relazioni esterne; l'esame della corrispondenza e gli atti in arrivo e cura la predisposizione di quelli in partenza; la tenuta dei libri sociali e la predisposizione delle redazioni e documenti di legge, anche con l'ausilio di professionisti all'uopo nominati dal Consiglio; l'assunzione in autonomia degli impegni di spesa per la gestione ordinaria dell'Accademia, nell'ambito di quanto già approvato dal Consiglio Direttivo; l'esercizio dei poteri di cui all'art. 25 in stretto raccordo e collaborazione con il Vice Presidente Tesoriere.

In caso di urgenza il Presidente o se assente il Vice Presidente Vicario, sentiti gli altri membri della Presidenza ove reperibili, assume di propria iniziativa i provvedimenti ritenuti più opportuni per la tutela e la salvaguardia dell'Accademia, convocando appena possibile il Consiglio Direttivo per la ratifica di quanto operato.

Art. 23) VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Vice Presidente Vicario sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con pari poteri.

Al Vice Presidente Vicario è conferita, in ragione della carica, delega permanente per sovrintendere alla organizzazione degli eventi interni dell'Accademia quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: degustazioni, seminari, conferenze, avvalendosi anche della collaborazione di Soci Effettivi.

Art. 24) VICE PRESIDENTE TESORIERE

Il Vice Presidente Tesoriere sostituisce a tutti gli effetti il Presidente e il Vice Presidente Vicario in caso di assenza o impedimento di entrambi, con pari poteri.

In ragione della carica il Presidente e il Vice Presidente Tesoriere esercitano di diritto a nome dell'Accademia i poteri di firma relativi a tutta la documentazione di natura amministrativa, economica, finanziaria, bancaria e fiscale relativa alla gestione ordinaria o che non richieda, ai sensi di legge o di Statuto, una preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo; a tal fine essi curano, anche con l'ausilio di professionisti scelti dal Consiglio, tutti i relativi adempimenti e i necessari rapporti, compresi quelli strumentali, con le Pubbliche Amministrazioni, Organismi ed Enti Pubblici e Privati.

L'esercizio dei predetti poteri di firma può avvenire anche in modo disgiunto, ma comunque in stretta collaborazione tra loro e il Vice Presidente Vicario e va rendicontato nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo; resta ferma la loro personale responsabilità per gli atti non ratificati dal Consiglio perché ritenuti non conformi ai poteri loro delegati.

ART 25) PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, per speciali meriti e riconoscimenti, la nomina al titolo di Presidente Onorario di uno o più ex Presidenti; tale designazione è di natura onorifica, non esecutiva e non è soggetta a scadenza, salvo revoca.

Il Presidente Onorario può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo cui partecipa senza diritto di voto; ove richiesto, può comunque formulare pareri non vincolanti. Il Consiglio Direttivo può attribuire al Presidente Onorario ben determinati incarichi consultivi, di studio e di rappresentanza,



AIES

Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers

purché privi di funzioni esecutive e non onerosi, salvo il rimborso di eventuali spese ben determinate e documentate, strettamente correlate all'espletamento dell'incarico. Il Presidente Onorario può essere membro o Presidente del Collegio dei Probiviri ai sensi del successivo art. 29.

Il Presidente Onorario non è tenuto al pagamento della quota associativa annuale, ma ove adempia volontariamente e sia in regola con i pagamenti, assume anche la qualifica di Socio Effettivo.

Sez. IV

COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI / REVISORE LEGALE UNICO - ORGANO DI CONTROLLO

Art.26) COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI - REVISORE LEGALE UNICO

L'Assemblea dei soci nomina, ai sensi di legge, il Collegio dei Revisori in un numero di tre Effettivi e due Supplenti.

Il Collegio dei Revisori dura in carica un triennio; l'incarico può essere rinnovato secondo le stesse regole dettate per il Presidente nell'art. 22.

Le candidature sono presentate senza formalità direttamente nell'Assemblea dei Soci.

Ove la legge lo consenta, è ammessa in alternativa la nomina del Revisore Legale unico.

Tutti i membri del Collegio dei Revisori Legali o il Revisore Unico dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Il compenso dei Revisori Legali è determinato dall'Assemblea dei Soci per tutto il periodo della carica.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di Socio e/o membro del Consiglio Direttivo.

All'atto dell'accettazione della carica i Revisori devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non sussistano a loro carico cause di ineleggibilità o di decadenza di legge e delle altre norme pro tempore applicabili.

Art.27) COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI O DEL REVISORE UNICO

L'attività del Collegio dei Revisori o del Revisore unico è svolta secondo legge. All'organo compete comunque:

- a) la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo senza potere di voto;
- b) la revisione legale dei conti dell'Associazione;
- c) la verifica periodica della cassa, delle giacenze e movimentazioni bancarie, degli atti, dei documenti e delle registrazioni contabili e, più in generale, l'accesso e la relativa verifica di tutti gli atti e documenti il cui esame sia necessario al compimento dell'incarico in conformità alla legge;
- d) la redazione dei verbali della propria attività svolta, compilazione dei libri e atti e documenti prescritti dalle vigenti norme;
- e) la convocazione, in caso di necessità, di una Assemblea qualora il Consiglio Direttivo ne sia obbligato ai sensi di legge o di statuto, ma non provveda tempestivamente o coadiuvando il Consigliere Anziano nei casi di cui all'art. 21;
- f) lo svolgimento di ogni attività strumentale o ausiliaria al corretto adempimento delle proprie funzioni.

Art. 28) ORGANO DI CONTROLLO

Nella eventualità che sussistano i requisiti previsti dalle vigenti norme e in particolare dell'art. 30 del D.Lgs n. 117/2017 e successive modifiche, o comunque ove i soci lo ritengano opportuno, è istituito un



AIES

Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers

Organo di Controllo, anche in forma monocratica, con i compiti, le funzioni e le prerogative previste dalla citata legge.

Sez. V

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.29) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con votazione palese sulla base delle candidature avanzate direttamente in assemblea.

Possono candidarsi ed essere eletti i Soci Effettivi e i Presidenti Onorari. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quelle di membro del Consiglio Direttivo.

Il candidato che ottiene il maggior numero di voti è Presidente di diritto; in caso di parità, la Presidenza è attribuita al candidato anagraficamente più anziano.

Art. 30) COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI - RICORSO - DECISIONI

Il Collegio è competente a dirimere le questioni che dovessero insorgere internamente tra Soci e/o tra organi sociali in ordine alla corretta applicazione dello Statuto o dei regolamenti interni.

Il Collegio si riunisce su ricorso scritto presentato da un Socio al Presidente del Collegio ed è validamente costituito con la presenza di tutti e tre i membri.

La convocazione e la riunione del Collegio avvengono a cura del Presidente che, al fine di assicurare la completezza degli elementi utili alla decisione, può assumere informazioni suppletive da tutte le parti coinvolte nella questione; non sono richieste formalità, per salvaguardare le esigenze di speditezza ed efficacia.

In caso di più ricorsi per motivi analoghi o comunque collegati, il Collegio dei probiviri si riunisce per una sola decisione.

Le decisioni sui ricorsi sono assunte a maggioranza, con giudizio insindacabile e vincolante, entro 20 giorni di calendario dal ricevimento del ricorso o dell'ultimo dei ricorsi trattati unitariamente. Il provvedimento decisorio è formulato per iscritto e l'esito è comunicato alle parti entro i successivi 5 giorni di calendario, di norma via mail e comunque senza formalità. Nel provvedimento decisorio il Collegio può fornire indicazioni circa la concreta applicazione di quanto deciso, con particolare riguardo a possibili effetti retroattivi di quanto deliberato. Il Consiglio Direttivo opera e vigila sulla corretta applicazione della decisione assunta.

Una copia del provvedimento decisorio, firmata dai membri del Collegio dei probiviri e corredata dai ricorsi, è trasmessa al Presidente che la comunica al Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile e la acclude agli atti del verbale della riunione stessa.

Il Collegio è tenuto a esplicitare le motivazioni del provvedimento decisorio.

Le decisioni del Collegio Arbitrale hanno valenza meramente interna e non precludono in alcun caso la facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria; in una tale eventualità gli effetti del deliberato dovranno reputarsi sospesi sino a pronunzia del Giudice.



AIES

Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers

Sez. VI COMPENSI DEGLI ORGANI SOCIALI

Art.31) COMPENSI

Non sono dovuti in ogni caso compensi per l'assunzione e svolgimento delle cariche sociali di Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente Tesoriere, Presidente Onorario, Consigliere, Presidente e membro del Collegio dei Probiviri.

E' ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, e comunque in quanto approvate dal Consiglio Direttivo che potrà dotarsi, allo scopo, di un regolamento interno di spesa.

CAPO IV

PATRIMONIO - BILANCIO DI ESERCIZIO - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 32) PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione e dai frutti degli stessi;
- b) da avanzi di gestione degli esercizi annuali e da eventuali fondi di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote ordinarie e altri contributi comunque denominati versati dai Soci Effettivi e Ordinari;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da eventuali liberalità, contributi ed elargizioni in denaro;
- d) dai proventi derivanti dalle attività dell'Associazione;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il Patrimonio è aumentato degli utili o decurtato dalle perdite accumulate negli anni in seguito ai risultati dei bilanci di esercizio approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Patrimonio è destinato unicamente al perseguimento della finalità sociali ed è indisponibile in conformità alle vigenti leggi.

Ai fini del conseguimento e mantenimento della personalità giuridica, una quota del patrimonio dell'ammontare di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), di seguito denominata Fondo di Dotazione, è indisponibile per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione nelle forme e dei modi di legge pro tempore vigenti.

Art.33) QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative ordinarie annuali e i contributi annuali, comunque denominati, debbono essere versati entro il 28 febbraio di ogni anno o al momento dell'adesione all'Associazione.

La quota associativa, stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci, non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote o diritti di natura patrimoniale e non è trasferibile mortis causa o inter vivos o rimborsabile a qualsiasi titolo; essa esprime unicamente il sostegno economico di ciascun Socio al buon funzionamento dell'Accademia.

Art.34) BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio - predisposto anche con l'ausilio di un



AIES

Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers

professionista abilitato - corredandolo di una propria relazione sull'andamento della gestione attuale e prospettica, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Il bilancio, con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori o Revisore Unico, viene messo a disposizione degli associati presso la Sede Sociale e sul sito web ufficiale dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea dei Soci.

Il bilancio deve essere approvato dai Soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.35) UTILI

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.36) SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci delibererà la nomina di un liquidatore.

Disposto lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'intero patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38) NORMATIVE INTERNE

Tutti i regolamenti e disposizioni interne previgenti le ultime modifiche statutarie si intendono validi nelle parti che non contrastino o siano coerenti con il nuovo testo statutario; le restanti parti sono abrogate.

Il Consiglio Direttivo vigila sulla compatibilità e più corretta applicazione delle predette norme interne, nelle more del loro aggiornamento, adottando caso per caso le soluzioni organizzative più idonee a garantire l'efficace svolgimento delle attività sociali alla luce del nuovo Statuto; in caso di urgenza, provvede il Presidente, che informa il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile per la ratifica ed eventuali provvedimenti conseguenti.